



Promemoria

Riserva dei contributi del datore di lavoro

Disposizioni generali

1

Conformemente all'art. 331 cpv. 3 CO il datore di lavoro deve pagare i contributi a suo carico all'istituto di previdenza

- tramite fondi propri oppure
- tramite riserve dei contributi da lui alimentate previamente presso l'istituto di previdenza e conteggiate separatamente.

Nel quadro del suo contratto di affiliazione con la fondazione collettiva, il datore di lavoro può aprire un conto riserva dei contributi del datore di lavoro e versarvi la riserva per i contributi del datore di lavoro a carico di quest'ultimo. Se un datore di lavoro dispone di più affiliazioni, la suddetta disposizione vale per ciascuna affiliazione.

La riserva di contributi del datore di lavoro fa parte dei fondi della relativa cassa di previdenza nel quadro della fondazione collettiva.

Scopo

2

Serve al finanziamento dei futuri contributi ordinari del datore di lavoro, ovvero quelli dovuti ai sensi del regolamento. Il datore di lavoro può pretendere che vengano utilizzate per il pagamento dei contributi del datore di lavoro dovuti per l'anno civile in corso.

La riserva di contributi del datore di lavoro può essere impiegata unicamente per i contributi del datore di lavoro relativi alla rispettiva affiliazione o alla rispettiva cassa di previdenza.

La riserva di contributi del datore di lavoro **non** può essere impiegata per

- finanziamenti dei contributi dei dipendenti;
- apporti nei fondi liberi della cassa di previdenza;
- trasferimenti tra diverse casse di previdenza.

Per quanto concerne i lavoratori indipendenti vale quanto segue: la riserva di contributi del datore di lavoro può essere alimentata solo con i contributi del datore di lavoro relativi al personale, ma non con quelli relativi ai lavoratori indipendenti.

La riserva di contributi del datore di lavoro è a destinazione vincolata e non può essere rimborsata al datore di lavoro, nemmeno nel caso in cui il datore di lavoro non abbia più personale in organico.

Conformemente all'art. 65e cpv. 1 LPP, in caso di copertura insufficiente la riserva di contributi può essere versata su un conto speciale «riserva dei contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione». A tale fine è necessaria una relativa dichiarazione del datore di lavoro.

Importo massimo

3

La riserva di contributi del datore di lavoro non può superare il quintuplo del contributo annuo ordinario del datore di lavoro. Il superamento di questo importo massimo consentito della riserva di contributi del datore di lavoro può comportare delle conseguenze fiscali.

I versamenti nella riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione ai sensi dell'art. 65e cpv. 1 LPP sono ammessi anche se superano questo importo massimo. Dopo lo scioglimento della riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione, i contributi ordinari del datore di lavoro vanno conteggiati correntemente con i crediti da contributi o altri crediti dell'istituto di previdenza nei confronti del datore di lavoro, fino a quando non raggiungono un importo identico a quello precedente il versamento o pari al massimo al quintuplo del contributo annuo ordinario del datore di lavoro.

Trasferimento sul conto contributi

4

Se il datore di lavoro richiede il trasferimento dei suoi contributi esigibili dal conto riserva di contributi del datore di lavoro al conto contributi, deve notificarlo per iscritto.

Il trasferimento dell'importo desiderato (al massimo l'ammontare dei contributi del datore di lavoro esigibili e il saldo disponibile sul conto riserva di contributi del datore di lavoro) viene eseguito alla scadenza del conteggio trimestrale.

Qualora il versamento sul conto riserva di contributi del datore di lavoro dovesse essere avvenuto a una data posteriore, il trasferimento viene eseguito in tale data di valuta.

Trattamento fiscale dei versamenti nella riserva di contributi del datore di lavoro

5

I versamenti nella riserva di contributi del datore di lavoro, compresi quelli nella riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione, sostanzialmente possono essere contabilizzati come oneri d'esercizio ai fini dell'imposizione fiscale diretta della Confederazione, dei cantoni e dei comuni. Per chiarire quale sia il trattamento fiscale previsto, vi preghiamo di rivolgervi alle autorità fiscali di competenza.

Alcuni cantoni accettano anche versamenti nella riserva di contributi del datore di lavoro effettuati solo pochi mesi dopo la chiusura dell'anno fiscale quale onere per l'anno fiscale appena concluso. A tale fine è però necessario che nella contabilità vengano costituiti i necessari accantonamenti. In caso di dubbi, si prega di informarsi presso le autorità fiscali competenti per quale anno fiscale è ammesso dedurre un versamento.

AXA Vita SA e la fondazione collettiva declinano qualsiasi responsabilità per eventuali svantaggi di natura fiscale e per oneri a essa correlati. Per le questioni inerenti il diritto fiscale si prega di rivolgersi alle autorità fiscali di competenza.

Scioglimento del conto riserva di contributi del datore di lavoro

6

Durante la validità del contratto il conto riserva di contributi del datore di lavoro resta in essere. Se, in caso di liquidazione parziale, è disponibile una riserva per contributi del datore di lavoro che non può più essere utilizzata in modo conforme allo scopo, dato che il datore di lavoro non impiega più dipendenti soggetti all'obbligo assicurativo, la riserva viene sciolta e fatta confluire nei fondi liberi (cfr. Regolamento per la liquidazione parziale e totale di casse di previdenza). Se il datore di lavoro passa a un altro istituto di previdenza, la riserva di contributi del datore di lavoro viene trasferita al nuovo istituto.